

Edizione di lunedì 19 maggio 2014

EDITORIALI

[Che fatica pagare le imposte!](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

PATRIMONIO E TRUST

[Trust frettoloso o trust ciclostile? No grazie](#)

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

CASI CONTROVERSI

[Immobili fatiscenti: sono aree o fabbricati?](#)

di Giovanni Valcarenghi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Trasferimento di diritti e obblighi Iva in caso di trasferimento di azienda mediante una scissione societaria parziale](#)

di Fabio Landuzzi

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Adesione al PVC: alcuni profili critici](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

IVA

[La sospensione d'imposta per i beni oggetto di lavorazione intracomunitaria](#)

di Marco Peirolo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Che fatica pagare le imposte!

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

Ricordiamo come, agli inizi della professione, a fronte di eventuali errori o irregolarità negli aspetti formali dei versamenti delle imposte, venivamo tranquillizzati con una affermazione traciante: non ti preoccupare, **l'importante è che il pagamento sia stato effettuato**.

Non sappiamo se tale affermazione sia ancora attuale, specialmente dopo la lettura dell'articolo 11 del DL 66/2014 (c.d. decreto Renzi) che si occupa della **riduzione dei costi di riscossione**. Nel primo comma si prevede un **obbligo di riduzione dei compensi** riconosciuti a coloro che intervengono nella fase della riscossione, mentre al comma 2 si introducono **nuovi obblighi di utilizzo esclusivo del canale telematico** per la predisposizione delle **deleghe di versamento**.

In relazione al primo aspetto, da una prima valutazione può scaturire un sorriso; dapprima, infatti, si dirottano tutti gli adempimenti dei contribuenti sul canale telematico, riconoscendo un compenso ai soggetti che intervengono nella fase di trasmissione dei dati. Poi, in tempi di crisi, che si fa? Semplicemente **si tagliano tali compensi**, senza un grande ragionamento scientifico, ma semplicemente imponendo una riduzione **del 30% per il 2014 e del 40% per le annualità successive** (quindi si arriverà ad un azzeramento?). E la cosa buffa, quella appunto che fa scattare il sorriso, è che nella relazione tecnica si **giustifica l'intervento** a fronte della **prevista impennata del numero** di deleghe che saranno presentate dai contribuenti a fronte dell'introduzione di nuovi obblighi di pagamento (IMU, TASI, TARES, ecc.). Come a dire che, **a fronte di un maggior carico di lavoro, si pianifica una riduzione dei compensi** (che siano economie di scala?).

La seconda questione, invece, riguarda il **modo con cui si dovranno pagare le imposte**; su tale aspetto crolla il motto "l'importante è pagare"; infatti, a decorrere **dal prossimo 1° ottobre 2014**, i pagamenti dovranno essere effettuati:

- esclusivamente mediante servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) se la **delega di pagamento chiude con un saldo zero**;
- esclusivamente mediante servizi telematici dell'Agenzia o delle Banche (quindi anche remote banking) nel caso in cui **ci sia una compensazione con un credito**, ma la delega chiuda con un **saldo a debito**;
- esclusivamente mediante servizi telematici dell'Agenzia o delle Banche anche nel caso in cui il **saldo finale della delega di pagamento superi i 1.000 euro**.

In sostanza, la vecchia **delega cartacea** sopravvive solo nel caso di **assenza di compensazione** e con **saldo finale non superiore a 1.000 euro**; quindi, chi ha prestato soldi allo Stato (ed ora vanta un credito) deva faticare di più per pagare. Evviva la coerenza!

Emerge anche una **inutile "frammentazione" delle varie ipotesi**; era forse meglio prevedere un obbligo generalizzato di delega telematica, imponendo l'utilizzo dei canali dell'Agenzia per le deleghe con compensazione, a prescindere dal saldo finale.

Il comma 3 dell'articolo 11 permette poi di **addebitare deleghe intestate a terzi**; qui va detto che la scrittura del comma non brilla certo per chiarezza, per **chiare deficienze linguistiche dell'estensore**. Si afferma, infatti, che l'utilizzatore di sistemi di remote banking può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo *mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione ... da parte dell'intestatario effettivo della delega*. Ora, da come è scritta la norma, **sembra che si consenta di fare qualche cosa che è già oggi liberamente possibile**. Io posso pagare sul mio conto la delega del sig. Mario Rossi, e non ho certo bisogno di nessuna autorizzazione, né tanto meno di una norma; i soldi sono i miei e ne faccio ciò che più mi piace. Probabilmente, invece, **si intendeva dire** (ma ci vuole grande immaginazione) **che sia possibile** con il remote banking **addebitare una delega su un conto di un terzo**, ovviamente stavolta con la sua autorizzazione che deve essere consegnata all'intermediario.

Insomma, a parte le carenze linguistiche, vien davvero da pensare che dal prossimo 1° ottobre anche pagare le imposte diverrà più difficile. Ed allora, ritorniamo al punto di partenza: se si crede davvero che l'importante sia pagare, **cosa accade a colui che inavvertitamente paga con delega cartacea** anziché telematica? Supposto che **si renda applicabile una sanzione**, siamo davvero certi che ciò **possa reggere dinnanzi ad un eventuale contenzioso**? Quale mai sarebbe **la colpa** di questo sciagurato contribuente? Forse proprio **quella di avere pagato le imposte ...**

PATRIMONIO E TRUST

Trust frettoloso o trust ciclostile? No grazie

di Ennio Vial, Sergio Pellegrino

L'istituto del **trust** ha fatto capolino nel nostro ordinamento ormai da più di **vent'anni**, tuttavia solo negli ultimi periodi lo stesso ha visto una **crescente diffusione**. E' evidente che rimane uno strumento di nicchia e gli stessi operatori del settore non hanno piacere che diventi un istituto di massa. Il rischio dell'**eccessivo uso** potrebbe portare all'**abuso**.

Se vi dicesimo che il trust è un "abito su misura", da adattare alla **situazione del caso** con **cura sartoriale**, l'affermazione risulterebbe tanto vera quanto banale.

Il **trust "ciclostile"** è il primo fenomeno degenerativo dell'istituto cui abbiamo assistito anni addietro. Si fa compilare un **questionario** al disponente dove devono essere fornite alcune informazioni di base (trustee, guardiano, beneficiari, durata, eccetera) ed il trust è servito!

I **rischi** di un simile approccio sono evidenti: nasce un trust che non tiene conto delle peculiarità del caso e che quindi porta ad **effetti indesiderati** in merito alla circolazione del patrimonio familiare o, -forse peggio, alla nullità del trust per **mancanza di causa**.

Figlio del trust ciclostile è il **"trust frettoloso"** ossia il trust che pur risultando ineccepibile sotto il profilo degli interessi tutelati, **non** è stato **meditato** e digerito dal disponente prima del fatidico atto notarile.

Ma come scoprire un atto frettoloso? E' molto semplice: quando un **disponente** dice di aver fatto un trust, ma **non** ha la più pallida **idea** di quello che **ha fatto** o delle **conseguenze** dell'istituto, è evidente che i tempi di gestazione sono stati inadeguati ed il trust è nato prematuro.

Alcuni credono che per essere esperti di trust, o almeno per poterlo vendere, sia sufficiente avere in mano una **bozza di atto** predisposta da un consulente esperto del settore.

Nulla di più sbagliato. Quando iniziano le **riunioni** con il **disponente** e la sua **famiglia** si devono spiegare e riscrivere i vari articoli dell'atto più volte per cercare di cogliere le **esigenze del caso** e confezionarlo su misura.

Dopo un **percorso così articolato**, vedrete che anche il disponente diventerà un "esperto" di trust, in quanto acquisirà i meccanismi propri dell'istituto oltre ai lineamenti di natura fiscale.

Si svilupperà in lui anche quel **senso critico** per valutare e pesare alcuni pregiudizi che spesso circondano il trust.

Quando invece si giunge dal notaio solo con una **lettura superficiale** fatta magari prima di addormentarsi la sera e senza l'ausilio di un consulente, il **disponente** accetterà **supinamente** quanto scritto con gravi conseguenze per il futuro.

Uscite del tipo “ma io non pensavo”, “ma io non credevo” sono molto frequenti in questi casi.

Come già sottolineato in altre occasioni, un **atto di trust** viene in prima battuta **valutato** per il suo **contenuto**. Si pensi, ad esempio, alla presenza di **clausole contraddittorie** e di soggetti non definiti né nell'atto né in alcuna fonte normativa: una ipotesi è ad esempio quella in cui si rimettono le decisioni o gli incarichi al professionista di fiducia senza che questo venga in alcun modo definito.

Tuttavia, l'analisi dell'atto non può dirsi completa se non si conoscono i **soggetti coinvolti** e il **contegno** da questi tenuti nel corso della **vita del trust**.

In tal senso utile potrebbe essere sicuramente utile, se possibile, la lettura del **libro degli eventi**.

Ci sono poi clausole che palesemente sembrano sfidare gli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate proposti con la [**C.M. 61/E/2010**](#) in materia di interposizione.

Il **mancato rispetto** dei dettami della circolare n. 61/E/2010 non rappresenta di per sé un punto di demerito del trust. L'Agenzia, infatti, ha segnalato quando un trust **non** acquisisce una **soggettività tributaria** tale da permettere l'applicazione del regime fiscale previsto per il trust, ma **non** può esprimere un **giudizio in senso assoluto** sulla bontà dell'istituto sotto profili diversi da quello fiscale.

Inoltre, anche alcune indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria dovranno essere adattate al caso concreto. Potrà ben accadere che un **trust non risulti interposto** pur incappando nelle maglie delle casistiche della circolare, mentre in altri casi potrà essere **considerato interposto** pur non ricadendo in alcuna delle previsioni.

CASI CONTROVERSI

Immobili fatiscenti: sono aree o fabbricati?

di **Giovanni Valcarenghi**

Negli ultimi mesi si è rivitalizzata, in senso favorevole al contribuente, la tematica delle conseguenze fiscali della **cessione di un fabbricato** (più o meno fatiscente e compreso, o meno, in un piano di recupero) posseduto da oltre un quinquennio.

Come noto, la vicenda trova le sue radici nella [**risoluzione 395/E/2008**](#), documento nel quale l'Agenzia delle entrate affermò che, nel caso di cessione di fabbricati integri ed agibili ma compresi in un piano di recupero, il reddito ritratto va ascritto alla casistica della **plusvalenza da cessione di aree edificabili**, con conseguente irrilevanza del possesso ultra quinquennale da parte del cedente.

Il medesimo concetto fu ribadito nella risposta alle **interrogazioni parlamentari n. 5-04214** del 16 febbraio 2011 e **n. 5-04701 del 4 maggio 2011**, ove fu affermata anche l'**irrilevanza** del fatto che il fabbricato gravasse su un'area interessata da piano di recupero. In sostanza, ove l'acquirente provvedesse alla demolizione del bene acquisito, la sostanza del pregresso trasferimento deve essere individuata in una compravendita di area edificabile, con le conseguenze reddituali che ne derivano.

Il tutto con buona pace di una vera e propria **discrasia** con il comparto IVA, all'interno del quale, come affermato con [**circolare 28/E del 21.06.2011**](#), il trattamento discende dalla natura del bene oggetto di trasferimento: se nell'atto è indicato che si è venduto un fabbricato, l'applicazione o meno del tributo va verificata con le regole applicabili alle compravendite di tali beni. Nella seconda delle interrogazioni parlamentari sopra richiamate si era appunto sottolineata tale assurdità, che invece viene ritenuta assolutamente **giustificabile** dall'amministrazione finanziaria.

Il Notariato, con studio 24 del 21 settembre 2012, si è limitato a riscontrare come sia da considerare per nulla condivisibile una interpretazione che giunga ad assegnare un differente trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA alla cessione di un bene realizzata con un unico atto.

Il 3 maggio 2013, la CTP di Cremona (sentenza n.45) **accoglie il ricorso del contribuente** che contesta l'accertamento dell'Agenzia che, in forza della semplice esistenza di una autorizzazione alla demolizione ed ampliamento pregressa rispetto al momento del rogito, ritiene che la cessione di un fabbricato debba generare una **plusvalenza da area edificabile**.

Peraltro, i giudici riscontrano che, nel caso specifico, parte dell'immobile ceduto era occupato al momento del trasferimento ed, ancora, che proprio l'esistenza di una autorizzazione all'ampliamento (utilizzata dall'Ufficio per corroborare l'accertamento) presuppone invece l'esistenza di un fabbricato.

Da ultimo, la Cassazione (sentenza 4150 del 21 febbraio 2014) afferma in modo tranciante che, se la cessione ha per oggetto un immobile censito al catasto fabbricati, non si può minimamente pensare che si rendano applicabili le regole sulla cessione delle aree; il tutto, a prescindere dalla esistenza di ulteriori potenzialità edificatorie e delle non oggettivamente riscontrate intenzioni delle parti.

Tutto bene, allora, se si limita l'analisi al comparto reddituale; a nostro giudizio, si può allora tranquillamente **confermare il parere delle dottrina** e confutare, in modo drastico, il differente orientamento dell'Agenzia.

Va prestata attenzione, però, al fatto che il prossimo **30 giugno 2014 scade il termine per poter aderire alla procedura di rivalutazione a pagamento delle aree**. Dunque, se un contribuente avesse in programma una cessione di un'area previa demolizione del fabbricato fatiscente esistente sulla stessa, potrebbe pensare di accedere alla rivalutazione, proprio in forza delle affermazioni contenute nella risoluzione 395/E/2008.

Ma, allora, il lettore potrebbe contestarci un pizzico di irrazionalità, poiché l'ultima affermazione pare essere in perfetta controtendenza con la ricostruzione operata in precedenza. E tale **incoerenza** sussiste davvero, ma va considerato che lo Statuto del contribuente tutela colui che assume dei comportamenti adeguandosi alle direttive impartite dalla Agenzia delle entrate e, per conseguenza, non potrà subire sanzioni in caso di accertamento.

Per una volta, dunque, **sarà il contribuente a forzare la mano**: se ha interesse a rivalutare (quando, cioè, deve vendere un'area sulla quale insisteva un fabbricato fatiscente alla data del 01.01.2014) evocherà la risoluzione 395, mentre se può cedere il fabbricato (posseduto da oltre 5 anni) evocherà la Cassazione 4150/2014 per non pagare alcunché.

All'Agenzia vien da dire: chi è causa del suo mal, pianga sé stesso!

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasferimento di diritti e obblighi Iva in caso di trasferimento di azienda mediante una scissione societaria parziale

di Fabio Landuzzi

Nelle operazioni di **scissione societaria parziale** in cui un **ramo di azienda** (o un'azienda) viene trasferito dalla società scissa ad una società di nuova costituzione, si pongono normalmente legittimi interrogativi riguardo alla **gestione degli adempimenti** quotidiani che interessano l'operatività delle imprese coinvolte nell'operazione.

L'**articolo 16, comma 11, della Legge 537/1993**, stabilisce che quando la **scissione** comporta il **trasferimento di un'azienda**, gli **obblighi** ed i **diritti** derivanti dall'applicazione dell'Iva relativi alle **operazioni realizzate tramite l'azienda** trasferita, sono **assunti dalle società beneficiarie** della scissione; vale quindi il cd. **"principio del subentro"** che in sede comunitaria è affermato nell'art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/Ce.

Questo principio, come afferma la [Risoluzione 13/7/1995 n. 193 del Ministero delle Finanze](#), trova un contemperamento nella necessità che l'attività dell'azienda trasferita per scissione parziale sia stata gestita con **contabilità separata ai fini Iva; in mancanza** di una distinta contabilità Iva dell'azienda trasferita, verrebbe infatti meno la possibilità concreta di reperire i dati Iva della gestione precedente, per cui **la successione della società beneficiaria** nei diritti e negli obblighi Iva relativi all'azienda ricevuta **opererebbe solamente** con riferimento alle **operazioni iniziate dalla scissa** e per le quali **il momento di effettuazione** ai fini Iva **non si è ancora realizzato** alla **data della efficacia civilistica** della scissione. In questo scenario, quindi, accade che le **operazioni** che si riferiscono alle due frazioni dell'anno in cui l'operazione di scissione è perfezionata, dovranno essere **distintamente esposte nelle rispettive dichiarazioni** annuali Iva, diversamente da quanto accade laddove l'azienda trasferita fosse stata gestita con contabilità Iva separata.

Riguardo poi agli **adempimenti** relativi alle **operazioni pendenti** alla data di efficacia della scissione, per quanto attiene le **operazioni attive** relative all'azienda trasferita, se il **momento di effettuazione** rilevante ai fini Iva ex articolo 6, Dpr 633/1972, si manifesta **dopo l'effetto della scissione**, allora gli adempimenti conseguenti (fatturazione, liquidazione, versamento, ecc.) dovranno essere **adempiuti dalla beneficiaria; diversamente**, laddove il **momento di effettuazione** Iva dell'operazione attiva si fosse **già manifestato** alla suddetta data di effetto giuridico della scissione, tali **adempimenti** saranno di competenza **della scissa**.

Per quanto concerne le **operazioni passive**, per tutte le operazioni registrate nella contabilità Iva della scissa, il diritto alla detrazione dell'Iva sarà di sua competenza; diversamente, sarà la **società beneficiaria** a poter **detrarre l'Iva relativa** a fatture per **acquisti di beni e servizi** che, seppure già compiuti antecedentemente all'effetto della scissione, sono **documentati da fatture non ancora registrate dalla scissa**.

A questo riguardo, **non assume alcuna rilevanza** il fatto che le **fatture passive** emesse dai fornitori rechino **l'intestazione della società scissa**, poiché la successione nei diritti e negli obblighi da parte della beneficiaria, per quanto è **strettamente circoscritto all'azienda trasferita**, discende direttamente dall'operazione stessa, a condizione naturalmente che il bene o servizio sia connesso effettivamente all'attività dell'azienda assunta dalla beneficiaria.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Adesione al PVC: alcuni profili critici

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

L'**art. 5 bis del D. Lgs. 218/1997** rubricato **“Adesione ai Processi Verbali di Constatazione”** disciplina uno degli strumenti deflattivi del contenzioso: **l'adesione ai verbali contenenti violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto** per i quali è prevista l'applicazione della disciplina dell'accertamento parziale.

La norma prevede la possibilità per il contribuente di **aderire al contenuto integrale del PVC** (e, dunque, relativamente a tutte le annualità verificate, con buona pace dell'autonomia dei periodi di imposta e dei singoli tributi) nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso ottenendo, al contempo, la **riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo edittale**.

Appare opportuno precisare che l'integralità dell'adesione non deve intendersi riferita a tutti i tributi di cui vi è contestazione nel PVC, ma **unicamente a quelli afferenti le imposte sui redditi**, ivi comprendendo tutte le imposte per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, **e l'IVA**.

Cosa accade nel caso in cui la determinazione dei **maggiori ricavi consegua al rilevamento (extracontabile) di costi certi e diretti** e, dunque, deducibili *ex art. 109, co. 4, lett. b)* del TUIR?

O nel diverso caso (ma non troppo) in cui la differente e maggiore determinazione del reddito di un esercizio sia **l'effetto dell'errata imputazione a periodo di un costo?** In questi casi, è noto, l'Amministrazione Finanziaria ha confermato la **possibilità per il contribuente di deduzione di quel costo nell'effettivo esercizio di competenza** ([circolare 31/E/2013](#)), ed altresì di **compensare, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, l'imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato**.

La condivisibile impostazione dell'Agenzia è evidente traduzione (finalmente) dei **principi di rango costituzionale di capacità contributiva (art. 53) e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97)**, oltre che del **principio di buona fede e leale collaborazione** espresso dall'**art. 10 dello Statuto del Contribuente** (L. 212/2000).

Ebbene, per rispondere alle domande poste, non può che ritenersi, sia nell'uno che nell'altro caso, che sia **preclusa al contribuente la possibilità di aderire al PVC**, fatta salva la rinuncia al diritto al riconoscimento di costi effettivamente sostenuti, con evidente aggravio di imposte, lesione del principio di uguaglianza e capacità contributiva, **posto che l'Agenzia delle Entrate è**

l'unica titolare del potere autoritativo di rettificare l'imposizione fiscale dei contribuenti.

In tutta evidenza, una **siffatta penalizzazione del contribuente non sembra in linea con il sistema**, il quale riconosce ed ammette la deducibilità di costi certi e diretti, ancorché non rilevati contabilmente (art. 109 Tuir) ed altresì accorda la possibilità di emendare l'errore di non corretta imputazione temporale.

Nemmeno può dirsi che tale sia l'effetto, pur se indesiderato, voluto dal legislatore con l'introduzione dell'istituto *de qua*. Sul punto, la stessa Agenzia delle Entrate ([circolare 4/E/2009](#)), nell'ultimo capoverso del paragrafo 2.2 (Cause di esclusione) ha ammesso la possibilità che *la preclusione di cui al comma 1-quinquies dell'art. 5/218 (definizione dei contenuti degli inviti al contraddittorio preceduti da PVC non aderiti) non operi qualora l'invito si discosti dai contenuti del processo verbale, con specifico riguardo agli imponibili e/o alle imposte oggetto delle violazioni accertate*. In concreto, quindi, se l'Ufficio ritiene che la pretesa impositiva debba riguardare imponibili o imposte di entità diversa da quella risultante dal PVC (definibile ex art. 5 bis del D.Lgs. 218/1997), l'invito conseguentemente emesso resterà definibile per adesione ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis (anche ove si tratti di imponibili e/o imposte inferiori a quelle oggetto delle violazioni constatate).

Senza dubbio si tratta di un lodevole tentativo di sopperire alle deficienze del testo dell'art. 5 bis citato. Tuttavia, **l'invito al contraddittorio è attività meramente discrezionale dell'Agenzia delle Entrate**, né la stessa ha un preciso onere di controllo della piena legittimità del PVC al dettato normativo, ancorché sia comunque **obbligata ad entrare nel merito dei rilievi**, dovendo valutare la possibile parzialità dell'avviso di accertamento potenzialmente emanabile.

E dunque rimane, come sempre, il **richiamo forte alle garanzie costituzionali** che non possono (devono) essere lettera morta, ma divenire un **preciso dovere dell'Amministrazione Finanziaria**, immanente nell'esercizio delle sue funzioni, al fatto che i generali interessi legittimi dei contribuenti trovino sempre adeguata tutela.

IVA

La sospensione d'imposta per i beni oggetto di lavorazione intracomunitaria

di Marco Peirolo

Riguardo alle lavorazioni di beni in ambito sono numerosi gli aspetti che imprese e terzisti devono considerare ai fini del corretto inquadramento dell'operazione ai fini dell'IVA.

Come regola generale, la normativa italiana prevede un **regime sospensivo** per i beni movimentati da un Paese membro dell'Unione europea ad un altro a scopo di lavorazione. Si tratta, infatti, di trasferimenti che **non integrano** una cessione intracomunitaria nel Paese di partenza e che, di conseguenza, non danno luogo alla corrispondente acquisizione intracomunitaria nel Paese di destinazione.

Come si desume dalla recente sentenza della Corte di giustizia relativa alle cause riunite C-606/12 e C-607/12, il disallineamento che, sul punto, caratterizza la disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria può tuttavia comportare problemi per le imprese italiane se i beni, **a lavori ultimati**, non rientrano nello Stato di origine, così come previsto dalle disposizioni, più restrittive, della Direttiva n.2006/112/CE.

In Italia, infatti, la L. n. 28/1997 ha recepito in modo incompleto la Direttiva n. 95/7/CE, la quale aveva modificato l'art. 28-bis, par. 5, lett. b), della VI Direttiva CEE richiedendo che "i beni, una volta terminati i lavori, siano **rispediti al soggetto passivo nello Stato membro dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati**". La norma nazionale, anche a seguito dell'introduzione della Direttiva n. 2006/112/CE, è rimasta invece ancorata al vecchio testo del citato art. 28-bis, che si limitava a richiamare "*la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito dal soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene*".

L'attenzione, per le imprese che delocalizzano i processi di lavorazione in altri Paesi membri, deve essere pertanto rivolta a verificare i **presupposti del regime sospensivo previsti dalla legislazione locale**, in particolare quando il prodotto finito è ottenuto **assemblando altri beni** acquistati da fornitori locali.

Ipotizzando che i beni, al termine della lavorazione, siano **oggetto di cessione intracomunitaria**, gli **scenari possibili** variano a seconda che la normativa locale sia o meno conforme a quella comunitaria.

Assumendo che l'operatore italiano adegui il proprio comportamento al contenuto della citata

sentenza, il trasferimento dall'Italia dà luogo, allo stesso tempo:

- ad una **cessione intracomunitaria “assimilata”**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (cd. trasferimento a “se stessi”), che rileva ai fini della formazione del plafond e dell'acquisizione dello status di esportatore abituale;
- al corrispondente **acquisto intracomunitario**, da assoggettare ad imposta nel Paese di destinazione per mezzo della posizione IVA previamente accesa.

Le complicazioni emergerebbero se le Autorità fiscali del Paese membro di arrivo considerassero il suddetto trasferimento **in sospensione d'imposta**, in conflitto pertanto con la Direttiva.

In questo caso, infatti, è verosimile ritenere che alla posizione IVA dell'impresa italiana verrebbe contestata la **mancata applicazione dell'imposta sull'acquisto dei beni dai fornitori locali** in ragione del fatto che, a valle, le cessioni non assumono natura intracomunitaria in difetto del presupposto territoriale; è noto, infatti, che tali operazioni non si considerano rilevanti nel Paese di lavorazione se i beni ceduti sono in sospensione d'imposta.

In pratica, riqualificando (*ex post*) la natura delle cessioni operate dalla posizione IVA locale, verrebbe meno il plafond speso (*ex ante*) per acquistare i beni senza applicazione dell'imposta.

Sotto un profilo più generale, occorre inoltre verificare se i **prodotti oggetto di assemblaggio** rientrino nella disciplina in esame, riguardante il trasferimento in sospensione a scopo di lavorazione.

La normativa nazionale, richiamando le **operazioni di perfezionamento**, consente di esprimersi in termini positivi, tali essendo – in base all'art. 5, punto 37, del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) – la **lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci**.

La Direttiva n. 2006/112/CE, invece, nel disciplinare i trasferimenti intracomunitari di beni a scopo di lavorazione, si limita a fare riferimento ai **“lavori riguardanti il bene”**, ma non dovrebbero esserci dubbi che le operazioni di perfezionamento, **al pari delle manipolazioni usuali** (di cui all'art. 220 del Reg. UE n. 952/2013), rientrino nella nozione in parola.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Settimana moderatamente positiva per i mercati azionari

Wall Street fa nuovamente segnare i massimi storici per poi ritracciare, dopo una serie di dati indicanti una crescita economica americana forse inferiore alle aspettative.

S&P +0.55%, Dow +0.58%, Nasdaq +1.32%

L' Asia è stata influenzata di nuovo soprattutto dalla pubblicazione di rilevazioni macroeconomiche in Cina non propriamente convincenti e dalla Reporting Season nipponica, che ha visto la pubblicazione degli utili di numerose banche, di Sony e di Nissan.

Nikkei +0.95%, HK +3.69%, Shanghai +0.48%, Sensex +6.38%, SPX+0.62%.

In **Europa** i mercati azionari si sono mossi in maniera erratica, con la delusione per i dati macro che ha di fatto spento l'euforia post ECB. Continua ad aleggiare lo spettro di un confronto su larga scala in Ucraina. L'indice italiano viene colpito da numerosi movimenti di alleggerimento, legati non solo al GDP ma anche ai risultati aziendali, soprattutto quelli del comparto creditizio.

MSCI +0.66%, EuroStoxx50 +1.61%, FtseMib -0.26%.

I bond periferici avevano già mostrato una performance incerta anche a causa dell'incombere di una notevole serie di aste, soprattutto riferibili ai BTP (compreso anche il piazzamento "in Syndicate" del BTP a 15 anni), ma hanno poi subito un allargamento molto veloce che ha visto lo spread BTP Bund riportarsi a 180 punti base.

Dopo le parole di Draghi l'Euro ha cominciato a indebolirsi contro Dollaro, perdendo circa 3.5 figure, per stabilizzarsi poi in chiusura di settimana nell'intorno di 1.37, livello già testato all'inizio del mese di Marzo. Il Dollaro si è anche indebolito contro Yen, con la valuta nipponica a 101.5, livello che disturba la performance degli esportatori giapponesi.

Indicatori macro in affanno in Usa, incerti in Cina, negativi in Europa

La settimana non presentava particolari appuntamenti di carattere Macro, fatta eccezione per le vendite al dettaglio, che sono risultate più deboli del consensus, e per i dati relativi ad Industrial Production & Capacity Utilization, anch'essi decisamente peggiori delle previsioni.

I mercati azionari hanno fatto segnare nuovamente massimi storici successivamente all'intervento di Janet Yellen la scorsa settimana, per poi ritracciare anche sulla spinta delle rilevazioni economiche.

Anche il Newsflow, proveniente dall'America, non è stato particolarmente denso di notizie societarie. Nel Tech **Apple** è finita al centro dei commenti specializzati dopo che il Financial Times e altre fonti hanno affermato che la casa di Cupertino è intenzionata ad acquisire **Beats** per oltre 3Bn USd. **Twitter** si stabilizza dopo che anche BofA, dopo Morgan Stanley, ha modificato il proprio rating da Negative a Neutral.

Si è chiusa la Reporting Season, con Tesla che ha perso il 12% dopo che gli utili non hanno pienamente convinto gli analisti. Anche Dean Foods ha riportato sotto le attese. **Nvidia** ha pubblicato numeri migliori delle attese, ma gli analisti sono comunque preoccupati per le guidance, che continuano a evidenziare un forte rallentamento nelle vendite prospettiche di personal computer. **Computer Sciences** ha pubblicato un report particolarmente positivo che ha permesso al provider di servizi per centri di calcolo di vedere alcuni broker modificare al *target price* per l'anno in corso.

Nel Retail risultati inferiori alle aspettative per **Ralph Lauren**, mentre **Gap** ha portato buoni risultati e guidance solide.

In **Asia** la settimana è stata contraddistinta da una serie di dati, soprattutto in Giappone, con connotazione nettamente divergente, che però hanno generato una sostanziale tenuta degli indici.

A Tokyo un GDP migliore delle aspettative sposta lungo l'orizzonte temporale degli investitori la possibilità di ulteriori manovre espansive che il Chairman di BoJ, Kuroda, aveva intenzione di implementare nel caso di una crescita economica peggiore delle attese. La Reporting Season nipponica ha visto, invece, una serie di trimestrali inferiore al consensus, soprattutto per Sony e per i tre principali gruppi bancari giapponesi, con conseguente impatto negativo sul comparto Consumer Electronics e Financial. Inoltre, come di consueto, uno Yen che non cede terreno contro Dollaro ha danneggiato le quotazioni di tutti i titoli legati all'esportazione. Gli investitori mantengono la guardia piuttosto alta, in merito alle trimestrali a Tokyo e si preparano in realtà alla lettura dei dati relativi al secondo trimestre, che incorporeranno anche, e soprattutto, l'aumento dell'IVA scattato in primavera. Gli operatori non sembrano essere stati particolarmente influenzati dalla possibilità da parte del Fondo Pensione Statale, di una revisione della politica di Asset Allocation maggiormente orientata al mercato azionario.

Preoccupanti in Cina gli ultimi dati pubblicati, che indicano una produzione industriale sotto le

attese, +8.7% in Aprile contro aspettative per +8.9%. Le vendite al dettaglio crescono del 11.9% e l'investimento in Fixed Assets del 17.3%. Le cifre indicano che, come già accennato in precedenza, la Cina probabilmente non raggiungerà il livello di crescita del 7.5% precedentemente stabilito. Alle notizie di carattere macro poco confortanti si aggiunge il report che indica come i *"bad loans"* abbiano mostrato l'incremento più alto dal 2005. A fronte di un set di informazioni sicuramente non confortanti, il Presidente Xi, riferendosi al documento programmatico sull'economia, pubblicato tre mesi fa in concomitanza con la riunione plenaria del Partito, ha nuovamente affermato che uno dei passi maggiormente necessari alla normalizzazione dei mercati cinesi è indubbiamente la possibilità di un ammorbidente dei limiti in merito agli investimenti esteri in partecipazioni azionarie locali.

In netta controtendenza l'indice indiano, che si rafforza insieme alla Rupia dopo i risultati elettorali che vedrebbero prevalere nettamente il blocco della coalizione d'opposizione che fa riferimento a Narendra Mori.

La settimana **europea** ha visto i mercati azionari cominciare a ritracciare nella giornata di Venerdì soprattutto dopo aver ben ponderato le parole di Draghi a margine della riunione BCE di Giovedì: gli operatori hanno riflettuto sul fatto che il Governatore della BCE ha promesso iniziative per il meeting di Giugno, ma non ha parlato in modo esplicito di Quantitative Easing, argomento che è stato nelle ultime settimane il principale propellente per l'euforia di mercato. Alcuni, come il Governatore della Banca Centrale Austriaca, Nowotny, hanno però affermato che se ECB decidesse di muoversi a Giugno una riduzione dei tassi non avrebbe effetti particolari e sarebbe necessario passare ad "armi non convenzionali".

L'inasprimento della crisi in Ucraina non sembra avere ancora avuto effetti devastanti, nonostante l'incrociarsi di referendum, combattimenti, sanzioni economiche e forniture di gas. Probabilmente uno scenario come questo è uno dei motivi che spiega la pubblicazione di uno ZEW Index in Germania caratterizzato da una componente Current molto buona ma anche, a sorpresa, da una parte previsiva particolarmente debole. Ciò che ha invece innescato un movimento molto veloce di presa di profitto sulle borse continentali è stata la pubblicazione del GDP che ha visto inaspettatamente contrarsi i valori actual per tutti i paesi, Germania esclusa. L'effetto è stato pesante anche sulla performance dei bond periferici, che hanno vistosamente allargato contro Bund. Cominciano però anche a diffondersi commenti preoccupati in merito alle elezioni europee, con un aumento della percentuale degli euroscettici.

Reporting Season ancora in piena attività in Europa. **Telefonica** ha riportato peggio delle attese, **Alcatel** invece riporta una perdita minore delle aspettative degli analisti e **Arcelor Mittal** dopo la pubblicazione degli utili ha ridotto le proprie stime per il consumo globale di acciaio per il FY 2014 mentre, sempre nello stesso comparto, il gigante tedesco della metallurgia, **Thyssen-Krupp**, ha riportato numeri migliori delle aspettative e ha rivisto al rialzo le proprie aspettative per il Full Year 2014. Anche la trimestrale di **Airbus** sembra avere battuto le attese degli analisti, sia in termini di utili, sia in termini di fatturato. Société Générale ha in programma di aumentare il dividendo mentre i numeri riportati da **Telecom**

Italia deludono. Gli utili di **Zurich** sono risultati essere migliori delle attese, mentre **Deutsche Post** ha deluso le aspettative degli analisti. **Merck** potrebbe essere attiva dopo aver rivisto al rialzo le proprie stime per utili e fatturato FY 2014.

Settimana entrante caratterizzata da pochi appuntamenti Macro

La prossima settimana sarà contraddistinta da un calendario Macro piuttosto rarefatto, dove l'appuntamento principale sarà indubbiamente rappresentato dalle minute dell'ultimo FOMC. Chiuderanno la settimana le rilevazioni dei consueti Jobless Claims e i dati relativi a New & Existing Home Sales.

La Reporting Season si chiude in Europa con la trimestrale di Vodafone.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore